Conto corrente con la posta **Anno 81° — Numero 22**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 27 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2073.

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Pusteria, in provincia di Bolzano, a modificare la propria denominazione in « San Lorenzo di Sebato ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di San Lorenzo in Pusteria chiede, in esecuzione della propria deliberazione 31 maggio 1939-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in « San Lorenzo di Sebato »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Bolzano, in adunanza 2 agosto 1939-XVII;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Lorenzo in Pusteria, in provincia di Bolzano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Lorenzo di Sebato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII, n. 2074.

Rettifica della denominazione del comune di Meretto di Tomba, in provincia di Udine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di rettificare la denominazione del comune di Meretto di Tomba in « Mereto di Tomba »;
Vedute le deliberazioni n. 18 e n. 10978, rispettivamente adottate al riguardo dal podestà del Comune suddetto il 4 giugno 1938-XVI e dal Rettorato della provincia di Udine il 30 agosto 1938;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Meretto di Tomba, in provincia di Udine, è rettificata in « Mereto di Tomba ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII, n. 2075.

Autorizzazione al comune di Piovà, in provincia di Asti, a modificare la propria denominazione in « Piovà Massaia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 24 ottobre 1939-XVII, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Piovà chiede, in esecuzione della deliberazione podestarile 2 agosto 1936-XIV, n. 11, l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in « Piovà Massaia »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Asti, in adunanza 3 settembre 1936-XIV;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piovà, in provincia di Asti, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Piovà Massaia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2076.

Modificazione della costituzione e dello statuto della Fondazione Montana (già Fondazione Max Husmann in Roma).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 marzo 1936-XIV, n. 534;
Ritenuta la necessità di cambiare il titolo della Fondazione « Max Husmann » e di modificare l'art. 1 dello statuto annesso al Regio decreto precitato;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo alinea dell'articolo del R. decreto 16 marzo 1936-XIV, n. 534, è modificato come segue:

« E' eretta in ente morale, presso il Ministero degli affari esteri in Roma, la « Fondazione Montana », e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto ».

L'art. 1 dello statuto della Fondazione annesso al Regio decreto anzidetto è modificato come segue:

« E' istituito con personalità giuridica e con sede in Roma presso il Ministero degli affari esteri la « Fondazione Montana » avente per iscopo di agevolare l'educazione nazionale dei giovani italiani iscritti alla sezione italiana dell'Istituto Montana in Zugerberg ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 109. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 2077.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione artistica « Poldi Pezzoli » in Milano.

N. 2077. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione artistica « Poldi Pezzoli » in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2078.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata Cappella di Santa Maria dell'Idria, Monte dei Morti e dei Santi Marcellino e Festo a San Gregorio Magno, in Napoli.

N. 2078. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata Cappella di Santa Maria dell'Idria, Monte dei Morti e dei Santi Marcellino e Festo a San Gregorio Magno, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2079.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Consolazione sotto il titolo del Deserto e di San Mercurio, in Palermo.

N. 2079. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma della Consolazione sotto il titolo del Deserto e di San Mercurio, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2080.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

N. 2080. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2081.

Approvazione dello statuto della Fondazione « Luigi Ziliotto », con sede nel comune di Zara.

N. 2081. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Fondazione « Luigi Ziliotto », con sede nel comune di Zara.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del presidente e sostituzione di due membri del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1864, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio predetto;

Visto il R. decreto 25 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1939, registro n. 9 Corporazioni, foglio 125, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio stesso per il triennio 1939-1941;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, con il quale il Consigliere nazionale Tullio Cianetti è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 3 settembre 1939-XVII, con il quale il generale di divisione Carlo Favagrossa è stato nominato presidente del Comitato per la mobilitazione civile in sostituzione del senatore generale di Corpo d'armata Alfredo Dallolio;

Vista la lettera 23 novembre 1939-XVIII, n. 107515, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ha designato a proprio rappresentante il fascista Camillo Perrier, in sostituzione del Consigliere nazionale Angelo Tarchi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consigliere nazionale S. E. Tullio Cianetti, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle corporazioni, è chiamato a presiedere il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 2.

Il generale di divisione Carlo Favagrossa, presidente del Comitato per la mobilitazione civile, è chiamato a far parte del Consiglio predetto, in sostituzione del generale di Corpo d'armata senatore Alfredo Dallolio.

Art. 3.

Il fascista Camillo Perrier è nominato membro del Consiglio stesso, in sostituzione del Consigliere nazionale Angelo Tarchi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1940-XVIII
Registro 1 Corporazioni, foglio 335. — MASINI

(246)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1939-XVIII.

Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'E.I.A.R. e gli aventi diritto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visto l'art. 5 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale del 3 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, registro n. 3, foglio n. 303, con il quale veniva provveduto alla nomina per l'anno 1939 del presidente del Collegio arbitrale di cui alla legge e regolamento sopra citati;

Considerata la opportunità di provvedere alla conferma in carica del presidente del Collegio sopra menzionato, per l'anno 1940;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII e sino al 31 dicembre 1940-XIX, l'avv. gr. cr. Pierantoni Gino, Consigliere nazionale, è nominato presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari (E.I.A.R.) e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del regolamento 20 agosto 1928 per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(293)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1940-XVIII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale dell'Unione agricola caprese di Capri e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Napoli »;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione agricola caprese di Capri è dichiarata trasformata in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Unione agricola di cui al precedente articolo, è fusa, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Napoli.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dell'Unione agricola caprese di Capri alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di essa Unione approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Napoli.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dell'ente fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Napoli il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dall'Unione agricola caprese di Capri al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Napoli nei riguardi della cessata attività dell'Ente fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Napoli è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Napoli, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(294)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di agente di cambio accreditato

Con R. decreto in data 20 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Finanze, foglio n. 72, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato il R. decreto 10 agosto 1928-VI, col quale l'agente di cambio Edmondo Mezzano di Giovanni, residente ed esercente presso la Borsa di Roma, venne accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso le rispettive Amministrazioni centrali.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(262)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 19

del 24 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,66
Francia (Franco)	44,55
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,67
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,527
Portogallo (Scudo)	0,7271
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,40
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Rendita 5 % (1935)	92,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,325
Id. Id. 5 % (1936)	93,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,825
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,80

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura di Forlì ad acquistare alcuni immobili

Con decreto 4 gennaio 1940-XVIII, il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni ha autorizzato la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Forlì, pel prezzo di L. 960.000, quattro fabbricati da adibire a sede di quella Unione provinciale.

(259)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca di cittadinanza italiana

Con R. decreto in data 15 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1939, registro n. 9 Interno, foglio n. 23, è stata dichiarata ad ogni effetto, revocata la cittadinanza italiana, concessa a mente dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al sig. Levine Giacomo, nato ad Odessa il 16 ottobre 1880, da Ilia e da Anna Khassileff, residente a Roma.

(257)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Todi (Perugia) e Civitacastellana (Viterbo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Caporali dott. Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Todi (Perugia);

Parroccini dott. Alberto, per la Cassa comunale di credito agrario di Civitacastellana (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(229)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » di Niscemi, in liquidazione, con sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 12 dicembre 1936-XV, con il quale si è revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco », di Niscemi, con sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta) e sostituita alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 12 dicembre 1936-XV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del membro del Comitato di sorveglianza ing. Andrea Crescimone;

Dispone:

Il geom. Giovanni Rizzo fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » di Niscemi, in liquidazione, avente sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-

legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'ingegnere Andrea Crescimone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(252)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Banco di Lanciano, in liquidazione, con sede in Lanciano (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936-XIV, che dispone la sostituzione della liquidazione ordinaria nei confronti del Banco di Lanciano, società anonima cooperativa, con sede in Lanciano (Chieti), con la procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge.

Veduto il proprio provvedimento di pari data col quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza del Banco suddetto;

Considerato che il sig Nicola Colacioppo fu Pietro, membro del Comitato di sorveglianza, è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Nicola Pasquini di Rocco è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Banco di Lanciano in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Lanciano (Chieti), in sostituzione del signor Nicola Colacioppo fu Pietro, deceduto, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(251)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 novembre 1938-XVII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede nel comune di Casaprota (Rieti);

Veduto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1938-XVII con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del signor Luigi Serafini, membro del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Clemente Miani fu Angelo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, avente sede nel comune di Casaprota (Rieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Luigi Serafini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(253)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia, in liquidazione, con sede nel comune di Alia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Alia, con sede nel comune di Alia (Palermo), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della società stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VII' del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il sig. Ciro Bellina, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Francesco Damiani di Raffaele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia, in liquidazione, avente sede nel comune di Alia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Ciro Bellina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(254)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari (Palermo)

Nella seduta tenuta il 15 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari (Palermo) il rag. Michele Orlando fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(255)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, in liquidazione, con sede in Albano Laziale (Roma).

Nella seduta tenuta il 15 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, in liquidazione, con sede in Albano Laziale (Roma), il rag. Guido Ferrari è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(256)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, recante modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Considerato che attualmente sono disponibili 50 posti di vice segretario (grado 11° - gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del DUCE 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 10 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati di ruolo di gruppo *B* e *C*, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni.

I concorrenti dovranno essere provvisti del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in economia e commercio, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare o in economia e diritto, ovvero in scienze economico-marittime (sezione armamento).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Div. I - Via Molise -, per il tramite della Amministrazione da cui i candidati dipendono, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio amministrativo ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino le mansioni disimpegnate, l'operosità, il rendimento e la condotta del candidato;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale e di autorità delegata.

Dall'attestazione dovranno risultare inoltre la qualifica, le mansioni disimpegnate, l'operosità, il rendimento e la condotta del candidato.

Nella domanda i candidati dovranno indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; dovranno inoltre elencare i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale il candidato è iscritto, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.F.S., che deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedono nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2, ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente Autorità scolastica. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali del corso di studi superiori e negli esami di laurea;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà indicarlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto;

n) ogni altro documento o titolo di cultura che i candidati ritengono utili ai fini del concorso.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), *n*) del precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *m*) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo);

b) Economia politica corporativa.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto civile e commerciale;

b) Scienza delle finanze;

c) Elementi di statistica.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minuta.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice potrà assegnare fino ad altri cinque punti per i titoli presentati.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto per i titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 12.

I vincitori, che non siano impiegati di ruolo, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretari se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491; 14 aprile 1934-XII, n. 561; 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(272)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.